



**CONVENZIONE TRA L'ASST DI CREMONA E L'ASST DI MANTOVA  
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DI  
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA**

**COD CONTRATTO C 323**

PREMESSO CHE:

- l'ASST di Mantova, con nota del 3.02.2026 ns. prot. n. 6342, ha chiesto all'ASST di Cremona, la disponibilità per l'espletamento di attività nell'ambito della disciplina di gastroenterologia ed endoscopia a supporto della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia;
- l'ASST di Cremona dispone di personale in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie all'erogazione dell'attività richiesta;
- l'erogazione delle prestazioni richieste non comporta alcuna compromissione della corretta funzionalità dell'ASST di Cremona né alcun rallentamento della sua attività, che viene comunque assicurata come prioritaria e prevalente su quella svolta in favore della ASST di Mantova;
- la presente convenzione favorisce una collaborazione per nulla lesiva della competitività dell'ASST di Cremona, configurandosi un comune interesse delle parti allo svolgimento dell'attività richiesta, soprattutto nell'ottica di un vantaggio per la collettività in termini di miglioramento della qualità e dei tempi di attesa del servizio offerto;

**TRA**

L'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona con sede in Viale Concordia, 1 e p. I.V.A. n. 01629400191, rappresentata per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Carmen Ghidetti, Direttore della SC Area Accoglienza – Cup Aziendali, a ciò delegata con Decreto del Direttore Generale dell'ASST n.117 del 28.02.2024 (di seguito denominata ASST di Cremona)

**E**

L' Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, con sede in Strada Lago Paiolo,10 – 46100 Mantova, C.F./ P.IVA 02481840201 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola (di seguito denominata ASST di Mantova)

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

**Prestazioni oggetto della convenzione**

L'ASST di Cremona concorda di fornire alla ASST di Mantova prestazioni nell'ambito della disciplina di gastroenterologia ed endoscopia a supporto della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia per pazienti ambulatoriali e ricoverati:

- ecoendoscopia biliopancreatica o luminale superiore ed inferiore diagnostica,
- ecoendoscopia biliopancreatica o luminale superiore ed inferiore con FNB/FNA,
- ecoendoscopia biliopancreatica o luminale superiore ed inferiore interventistica per drenaggi interni di pseudocisti, raccolte, necrosectomie e colecisti con LAMS o protesi plastiche.

L'attività è quantificata in nr. 1 accesso mensile per nr.5 ore per accesso.



## **Art.2**

### **Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dal Responsabile della UOSD Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell'ASST di Cremona in possesso dei requisiti necessari di professionalità ed esperienza.

## **Art.3**

### **Erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate presso la S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia della ASST di Mantova, che mette a disposizione strumentazione, attrezzature e organizzazione di personale a supporto dell'erogazione delle attività convenzionate.

Il rapporto tra l'ASST di Cremona e l'ASST di Mantova si svolgerà secondo quanto indicato di seguito:

#### **ITER OPERATIVO**

Gli accessi e le procedure interventistiche presso la ASST di Mantova saranno effettuati secondo programmazione preventivamente concordata tra l'ASST di Cremona e il Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia dell'ASST di Mantova, compatibilmente con le esigenze organizzative di entrambe le contraenti e in modo da assicurare in via prioritaria l'attività istituzionale dell'ASST di Cremona.

#### **ITER AMMINISTRATIVO**

Gli accessi, il tipo di prestazione e la durata di ogni singolo accesso, oggetto di convenzione, saranno attestati dalla S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia della ASST di Mantova, mediante dichiarazione cumulativa mensile, sottoscritta dal Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia della ASST di Mantova e dal professionista incaricato dall'ASST di Cremona.

## **Art. 4. Copertura Assicurativa**

L'ASST di Mantova si assume la completa responsabilità per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori per l'esecuzione delle procedure oggetto di convenzione.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

## **Art. 5**

### **Tariffa delle prestazioni**

Quale corrispettivo delle prestazioni rese ai sensi della presente convenzione, l'ASST di Mantova corrisponderà all'ASST di Cremona le tariffe di cui all'allegato "A", parte integrante della convenzione.

## **Art. 6.**

### **Referenti della convenzione**

Sono individuati quali referenti per tutti gli aspetti clinici e di rendicontazione relativi all'attività di cui alla presente convenzione:

- Per l'ASST Cremona il Responsabile UOSD Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell'ASST di Cremona
- Per l'ASST di Mantova il Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia e Endoscopia della



ASST di Mantova.

## Art. 7

### **Radioprotezione dei lavoratori**

L'ASST di Mantova si impegna a garantire l'applicazione di tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività convenzionata ed in particolare per il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti saranno applicate le previsioni del D.Lgs. 101/2020. La ASST di Cremona in qualità di datore di lavoro di lavoratori esterni provvederà ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 112. La ASST di Mantova in qualità di esercente le zone classificate dovrà assolvere gli obblighi di cui all'art. 113.

Allo scopo di garantire il necessario coordinamento per l'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione previsti dal D.Lgs. 101/2020, tenuto conto che il personale coinvolto proveniente dall'ASST di Cremona:

- è classificato esposto di categoria A dall'Esperto di Radioprotezione
- è soggetto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Autorizzato
- ha seguito i corsi di formazione sui rischi specifici ai sensi dell'art 112 lettera e.

La ASST di Cremona provvederà a:

- istituire per ogni Professionista il libretto personale di radioprotezione (All. XXIII D.Lgs. 101 del 2020). Il libretto sarà compilato ed aggiornato da parte dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato. Il libretto deve essere esibito, aggiornato, prima di effettuare ogni prestazione
- definire, di concerto con l'Esercente delle zone classificate il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgersi presso la ASST di Cremona.
- trasmettere all'ASST di Mantova il nominativo, numero di telefono ed indirizzo mail del Medico Autorizzato incaricato della sorveglianza sanitaria e dell'Esperto di Radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della UOSD Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia per garantire l'attività di coordinamento.

La ASST di Mantova provvederà a:

- verificare, avvalendosi del proprio Esperto di Radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del Professionista coinvolto sia appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere per l'attività di consulenza;
- definire, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'art. 112, comma 1, lettera c), il vincolo di dose da adottare.
- prevedere che il Professionista riceva una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata dove la prestazione va effettuata, ai sensi dell'art 113 lettera d);
- assicurare che il Professionista sia dotato dei dispositivi di protezione individuali, ove necessari, e accertarsi del loro corretto utilizzo;



- provvedere che il Professionista sia dotato di dosimetri personali e, nel caso, sia sottoposto a monitoraggio di contaminazione, secondo quanto deciso nelle attività di coordinamento tra gli Esperti di Radioprotezione
- accertarsi che il Professionista, prima di effettuare la prestazione in zona classificata, esibisca il libretto di radioprotezione, contenente le informazioni aggiornate utili per consentire la sua prestazione in sicurezza,
- provvedere all'aggiornamento del libretto alla fine della prestazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ASST di Mantova, e comunque secondo gli accordi intercorrenti tra i due Esperti di Radioprotezione coinvolti
- trasmettere all'ASST di Cremona il nominativo, numero di telefono ed indirizzo mail del Medico Autorizzato incaricato per la sorveglianza sanitaria e dell'Esperto di Radioprotezione incaricato per la sorveglianza fisica della UOSD Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell'ASST di Cremona per garantire l'attività di coordinamento

#### **Art.8**

##### **Fatturazione e termini di pagamento**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi all'espletamento dell'oggetto della presente convenzione intercorreranno esclusivamente tra l'ASST di Cremona e la ASST di Mantova. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni svolte presso la ASST di Mantova sarà documentata alla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST di Cremona mediante dichiarazione cumulativa mensile, sottoscritta dal Responsabile UOSD Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell'ASST di Cremona e il Responsabile della S.S.D. Gastroenterologia e Endoscopia della ASST di Mantova. La dichiarazione sopra citata dovrà essere trasmessa alla:

- S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST di Cremona: indirizzo mail: [paola.gorni@asst-cremona.it](mailto:paola.gorni@asst-cremona.it)
- SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) della ASST di Mantova al seguente indirizzo mail: [gestione.acquisti@asst-mantova.it](mailto:gestione.acquisti@asst-mantova.it) per l'emissione dell'ordine NSO.

La fatturazione avverrà su base mensile.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

#### **Art.9**

##### **Esenzione IVA**

La presente convenzione è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.18 DPR 633/72 e successive modifiche (art.6 comma 10 L.133/99).

#### **Art.10**

##### **Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2027.

Nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti a decorrere dal 01.02.2026.

Con preavviso di 60 giorni dalla naturale scadenza, e comunque in tempo utile per la formalizzazione della relativa procedura amministrativa, la parte interessata ha facoltà di richiedere il rinnovo della convenzione. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo sottoscritto dalle due parti.

Ai sensi dell'art 1373 del Codice civile, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni a mezzo PEC.



### **Art.11**

#### **Risoluzione**

In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti agli obblighi previsti dalla convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto qualora, dopo che la parte adempiente abbia inviato tramite PEC formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la controparte non abbia provveduto a sanare l'inadempimento entro il termine fissato. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e al relativo compenso. La presente convenzione sarà, inoltre, risolta di diritto nel caso in cui venissero meno i requisiti per l'esercizio dell'attività in oggetto da parte di uno dei contraenti, o qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione, disposizioni normative che ne impedissero la prosecuzione.

### **Art.12**

#### **Modifiche**

La presente convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento, di intesa tra le parti o in dipendenza di nuove disposizioni normative. Qualsiasi modifica, anche dipendente da nuove disposizioni normative, comporta la predisposizione di nuova convenzione previo accordo delle parti.

### **Art. 13**

#### **Anticorruzione e codice di comportamento**

Le Parti, in relazione ai rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPCT) di cui alla Legge 190/2012 - ora confluiti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - dichiarano di averne preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'esecuzione della presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Inoltre, le Parti dichiarano di aver assolto tutti gli obblighi in materia di Codice di comportamento e di conoscere e accettare i contenuti dei rispettivi atti, che definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che, unitamente ai propri collaboratori, sono tenute ad osservare.

### **Art. 14**

#### **Trattamento dei dati**

Le parti, in esecuzione del presente accordo e delle finalità che si intendono perseguire, opereranno in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Ciascuna delle contraenti si impegna ad osservare la massima riservatezza sui dati personali e particolari dei quali i soggetti autorizzati dalla ASST di Cremona e dall'ASST di Mantova verranno a conoscenza per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Gli operatori autorizzati al trattamento dei dati personali dei pazienti, sia da parte dell'ASST di Cremona sia da parte dell'ASST di Mantova, sono pertanto tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo di segretezza e non comunicazione/divulgazione delle informazioni in ordine a notizie, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Le parti, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai fini di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'accordo.

Per quanto non espressamente previsto e/o ad integrazione di quanto stabilito, si fa integrale riferimento all'Accordo di nomina ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, che sarà di seguito no-



tificato da ASST Mantova a ASST Cremona e che conterrà tutte le istruzioni previste dalla norma citata, comprese le modalità, i mezzi e le misure di trasferimento dei dati, nonché la modalità di protezione dei dati.

### **Art. 15**

#### **Tutela dei lavoratori**

In osservanza alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'ASST di Mantova garantisce per il personale che in forza della presente convenzione presterà attività presso la propria sede, l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia e si impegna ad informarlo sui rischi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori all'interno delle proprie strutture.

### **Art.16**

#### **Foro competente**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cremona.

### **Art.17**

#### **Bollo e registrazione**

La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assolta in modo virtuale dall'ASST di Cremona in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova.

L'ASST di Mantova si impegna a corrispondere all'ASST di Cremona l'importo dell'imposta complessiva dovuta.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
- È sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, .....

Per l'ASST di Cremona

IL DIRETTORE

SC AREA ACCOGLIENZA – CUP AZIENDALI \_\_\_\_\_

Dott.ssa Carmen Ghidetti

Per la ASST di Mantova

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa

Anna

Gerola



TIPOLOGIA PRESTAZIONE	TARIFFA A PROCEDURA
ERCP+SFINTEROTOMIA E RIMOZIONE CALCOLI BILIARI	800,00 €
ERCP+SFINTEROTOMIA/DILATAZIONE E POSIZIONAMENTO STENT PLASTICO E METALLICO BILIARE	1.200,00 €
ECOENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA O LUMINALE SUPERIORE ED INFERIORE DIAGNOSTICA	450,00 €
ECOENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA O LUMINALE SUPERIORE ED INFERIORE CON FNB/FNA	800,00 €
ECOENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA O LUMINALE SUPERIORE ED INFERIORE INTERVENTISTICA PER DRENAGGI INTERNI DI PSEUDOCISTI, RACCOLTE, NECROSECTOMIE E COLECISTI CON LAMS O PROTESI PLASTICHE	1.000,00 €
POLIPECTOMIE MAGGIORI E MUCOSECTOMIE DEL COLON-RETTO	800,00 €
DISSEZIONI SOTTOMUCOSE GASTRICHE E DEL RETTO	1.500,00 €
EGDS CON POSIZIONAMENTO DI PROTESI METALLICHE ESOFAGEE/DUODENALI E COLICHE	1.000,00 €
EGDS O COLONSCOPIA PER TRATTAMENTO FISTOLE E DEISCENZE SPONTANEE O POST-CHIRURGICHE CON COLLE, CLIP OVESCO, PIGTAIL, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE (ESCLUSO PROTESI METTALICHE)	1.000,00 €

Allegato "A"